STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 204

Ammissione agli esami o scrutini in seguito a proscioglimento dai addebiti disciplinari o penali

Le disposizioni di cui all'art. 83, relative all'ammissione agli esami o scrutini in seguito a proscioglimento da addebiti disciplinari o penali, si applicano anche a coloro che in base alle norme del precedente regolamento del personale siano stati esclusi dagli esami o scrutini in corso di svolgimento o non ancora effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 15 marzo 1967 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	IX — Disposizioni finali e transitorie
Capo	V — Disposizioni varie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-204-ammissione-agli-esami-o-scrutini-in-seguito-a-proscioglimento-dai/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it